

lunque equivoco convenga mutare la forma dell'articolo, diguisachè appaia evidente, che codesto titolo sarà raggiunto da coloro, i quali per effetto dell'articolo dianzi citato, vanno a riposo prima di aver raggiunto i 25 anni di servizio. Parmi che di questa lacuna si sia dato carico già la Commissione, quando ha riformato l'articolo 47, e parmi anche di trovare un'altra ragione in appoggio di quel che io dico, nell'emendamento che viene dopo il mio, proposto da tre onorevoli colleghi, i quali si sono anche preoccupati di una altra parte di ufficiali del Genio civile; vale a dire di quelli che, non venendo messi a riposo per effetto dell'articolo 46, lo saranno in seguito, ma prima ancora di avere raggiunto i 25 anni di servizio.

Modificando quindi l'articolo così come io propongo, mi pare si debba aggiungere, che uguale titolo, cioè di conseguire metà della pensione, avranno anche coloro, i quali più tardi entrano in riposo prima di avere raggiunto i 25 anni di servizio.

Mi pare che accettando questa dizione, nessun danno ne verrebbe alla legge proposta dall'onorevole ministro.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pompilj.

Pompilj. Io sorgo a parlare in favore della proposta testè fatta dall'onorevole Socci a nome anche di altri colleghi. Ma poi che, sebbene stiamo ora discutendo dell'articolo 47 della legge da modificare, siamo pur sempre nell'articolo 1 della presente legge, che vi è compresa quasi intera, mi sia lecito di cogliere questa occasione per fare alcune semplici e brevi considerazioni d'indole generale, le quali, se non altro, mi serviranno come dichiarazione politica del voto, massime dopo che l'onorevole ministro ha posto apertamente testè la questione di fiducia anche su questa legge, e tanto più dopo l'invito che ieri l'onorevole Visocchi rivolse ai colleghi e, credo, specialmente ai più vicini, di rigettare la legge; invito che, a malgrado la sincera stima e amicizia che io gli professo, non mi sento in coscienza disposto a seguire.

Tali succinte osservazioni avrei veramente voluto e forse dovuto fare nella discussione generale. Ma non mi trovai presente quando essa fu così rapidamente chiusa l'altro giorno contro ogni mia previsione, trattandosi di una legge che, come il Piemonte ai bei tempi, seb-

bene piccola di mole e modesta per le apparenze, ha pure un grave peso per gli intendimenti che rivela e per i principii ai quali si informa e s'ispira.

Ond'io non solo la voto, ma la lodo; e lodo di gran cuore l'onorevole ed illustre mio amico Genala di averla preparata e presentata, specialmente dopol'ottima illustrazione che vi ha aggiunta ieri rievocando la memoria e quindi riaccendendo in noi la speranza delle savie, feconde e veramente liberali tradizioni italiane di autonomia o, per dir meglio, di autarchia amministrativa e di vita locale.

I principii ai quali si informa questa legge sono appunto quelli del discentramento invocato e promesso sempre, non ottenuto e non mantenuto mai.

L'onorevole ministro ci dice nella sua relazione che il discentramento forma parte essenziale del programma col quale l'attuale Ministero è venuto al Governo.

Di questo veramente io credo che nessuno si fosse accorto, perchè, secondo il mio debole parere, di cui potremo parlare altra volta, il Ministero attuale è venuto, si è mantenuto e si mantiene al Governo in una maniera, che da un lato non gli ha lasciato agio e requie a meditare e fare programmi, e dall'altro lo dispensa dal meditarli e dal farli. (*Si ride*).

Ma, tanto meglio; se dunque il discentramento forma parte essenziale del programma ministeriale io ne prendo atto, e me ne rallegro; quantunque a una piena compiacenza mi sia d'ostacolo il malinconico ricordo che si fatta riforma ha sempre fatto parte di tutti i programmi di tutti i Ministeri, appunto perchè mentre l'Italia non mostra quasi più politicamente verun desiderio, non si commuove quasi più di nulla, resa come fu scettica e fatalista, di una cosa sola sembra che pur quando a quando manifesti l'affannosa impazienza: di questo discentramento, che le restituisca un po' di quella libertà, più di ogni altra preziosa e salutare a un popolo che ha molti bisogni e poca ambizione, la domestica libertà de' propri affari!

Senonchè di questo discentramento vero e proprio, quello di cui principalmente s'intende parlare quando si usa tale vocabolo, voglio dire il discentramento di funzioni e di attribuzioni, in questa legge non è traccia. Qui si tratta semplicemente di quell'altro discentramento dicasterico, cancelleresco, il quale altresì, se bene ideato e attuato, può recare